



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Comunicato Ufficiale n. 12/GST del 20 novembre 2024

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE

GARE DEL 10/11/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 10/11/2024 FUTURA ISCHIA - VIRTUS VOLLA

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società Virtus Volla relativo alla gara in oggetto con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la società Futura Ischia per avere quest'ultima impiegato nella partita di Campionato Calcio Femminile regionale - Girone A - del 10.11.2024 le calciatrici Porreca Desiré (27.08.2010) e Mattera Anna Pia (28.01.2010) in posizione irregolare. Premesso che: ^ il preannuncio ed il ricorso proposti dalla società Virtus Volla, così come prescritto dall'art. 53 CGS e come si evince dalla documentazione allegata, venivano inoltrati, oltre che al Giudice Sportivo Territoriale, alla casella pec, indicata nella c.d. anagrafe federale, dalla società Gioventù Ischia Soccer che, però, restituiva al mittente esclusivamente ricevuta d'accettazione e non anche la ricevuta di avvenuta consegna (nello specifico la casella pec della resistente restituiva un avviso di mancata consegna rilevando un errore: 5.1.1. - Aruba Pec SpA - indirizzo non valido. Errore, non valido. Errore, non imputabile alla società ricorrente Virtus Volla); ^ alla data di presentazione del preannuncio e del ricorso da parte della società Virtus Volla la casella pec indicata dalla società Gioventù Ischia Soccer al Comitato regionale FIGC - LND della Campania, era quella correttamente utilizzata dalla ricorrente per notificare la resistente come disposto dal CGS. Inoltre, si precisa con riferimento a questo aspetto preliminare della questione che la società Virtus Volla provava ad informare la società Futura Ischia del preannuncio tramite invio dello stesso anche sulla casella pec della società e che, in data 14.11.2024, la resistente presentava al competente ufficio del Comitato regionale FIGC - LND della Campania istanza di variazione dei dati societari aggiornando anche la casella pec con l'indicazione di un diverso indirizzo rispetto a quello presente sulla anagrafe federale allorquando la ricorrente notificava preannuncio e ricorso.

Si ritiene, pertanto, di potere esaminare il ricorso. Tanto premesso, esperiti i necessari accertamenti, rilevato che: alla data della gara oggetto di ricorso le due calciatrici Porreca Desiré (27.08.2010) e Mattera Anna Pia (28.01.2010) risultavano tesserate per la società Futura Ischia. Ciò rilevato le stesse per la gara oggetto di ricorso si trovavano comunque in posizione irregolare in quanto partecipavano alla stessa sprovviste dell'autorizzazione ex art. 34 NOIF. PQM delibera: ^ accogliere il ricorso proposto dalla società Virtus Volla e per l'effetto infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 alla società Futura Ischia; ^ squalificare per n. 1 giornata la calciatrice Porreca Desiré (27.08.2010) della società Gioventù Ischia Soccer; ^ squalificare per n. 1 giornata la calciatrice Mattera Anna Pia (28.01.2010) della società Gioventù Ischia Soccer; ^ squalificare per n. 1 giornata il Sig. Buono Giuseppe dirigente accompagnatore della società Futura Ischia; ^ infliggere l'ammenda di euro 150,00 alla società Conferma i provvedimenti disciplinari adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale e dispone restituirsì il contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria**

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 VIRTUS VOLLA

DIRIGENTI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:

BUONO GIUSEPPE (FUTURA ISCHIA)

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MATTERA ANNA PIA (FUTURA ISCHIA) PORRECA DESIRE (FUTURA ISCHIA)

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE MASCHILE

GARE DEL 10/11/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 10/11/2024 BOCA ACADEMY - ACADEMY REAL MADDALONI

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società Boca Academy relativo alla gara in oggetto con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la società Academy Real Maddaloni per avere quest'ultima impiegato nella partita di Campionato Under 15 regionale - Girone E - del 10.11.2024 un calciatore De Angelis Antonio(24.02.2012) in posizione irregolare. Letta la memoria della resistente. Esperiti gli opportuni accertamenti, rilevato che: ^ il calciatore De Angelis Antonio (24.02.2012) risulta tesserato per la società Academy Real Maddaloni a far data dal 12.11.2024 e, pertanto, partecipava alla gara oggetto di ricorso in posizione irregolare. PQM delibera: ^ accogliere il ricorso proposto dalla società Boca Academy e per l'effetto infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 alla società Academy Real Maddaloni; ^ squalificare per n. 1 giornata il calciatore De Angelis Antonio (24.02.2012) della società Academy Real Maddaloni; ^ squalificare per . 1 giornata il Sig. Scalerà Sebastiano dirigente accompagnatore della società Academy Real Maddaloni; ^ infliggere l'ammenda di euro 150,00 alla società Academy Real Maddaloni. Conferma i provvedimenti disciplinari adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale e dispone restituirsi il contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria**

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

ACADEMY REAL MADDALONI

AMMENDA

Euro 150,00 ACADEMY REAL MADDALONI

DIRIGENTI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:

SCALERA SEBASTIANO (ACADEMY REAL MADDALONI)

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DE ANGELIS ANTONIO (ACADEMY REAL MADDALONI)

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE MASCHILE

GARE DEL 9/11/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 9/11/2024 CENTRO ESTER SSD ARL - PASQUALE FOGGIA

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, visto il preannuncio di ricorso proposto dalla società Centro Ester SSD ARL relativo alla gara in oggetto valevole per il Campionato Under 14 regionale - Girone G - del 9.11.2024, rilevato che: allo stesso non faceva seguito il ricorso PQM delibera: ^ confermare il risultato ed i provvedimenti disciplinari adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria**

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre il 27 novembre 2024.

Eventuali reclami avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 76 C.G.S.

Il pagamento del contributo di accesso alla giustizia sportiva dovrà essere effettuato:

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale);

Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Pec: csat@pec.lndcampania.it

N.B.: Nei casi previsti dall'articolo di cui in intestazione inviare copia (anche del preannuncio) alla controparte.

Publicato in NAPOLI il 20 novembre 2024

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**